

Legge regionale 3 settembre 1987, n. 51.

**Modifiche all'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive integrazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Articolo unico**

1. L'ultimo comma dell'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, già modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 è così modificato:

«In ogni caso non è più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti a quelli attuali.

Entro il 30 giugno 1988 i comuni debbono sostituire il programma di fabbricazione con piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10.».

2. Dopo il 30 giugno 1987 e fino al 30 giugno 1988 i comuni provvisti di programma di fabbricazione possono dotarsi, anche in parziale variante allo strumento urbanistico generale, di piani di recupero, piani per l'edilizia economica e popolare e piani particolareggiati, quando siano relativi ad aree interessate da insediamenti esistenti.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 settembre 1987

Bernini